

**DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E
AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL
SITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

Oggetto: Personale ATA: prefestivi– recupero straordinario – ferie.

Egredi Dirigenti, in questa fase di predisposizione dei piani ferie del personale ATA, ci vengono posti con frequenza dai lavoratori problematiche e segnalazioni riguardanti l'applicazione delle norme relative agli argomenti in oggetto.

Con la presente intendiamo esprimere gli orientamenti della scrivente O.S., che auspichiamo trovino condivisione anche da parte delle SS.LL., onde evitare l'insorgere di inutili contenziosi a tutela dei diritti dei lavoratori.

Per giornata PRE-FESTIVA *si intende un giorno lavorativo che precede immediatamente una delle festività stabilite dall'art. 5 dell'OM n. 600 del 24.08.2018.*

- **PREFESTIVI** - in molte istituzioni scolastiche sono state deliberate all'inizio dell'a.s. 2024/2025, le chiusure prefestive da parte dei competenti consigli di istituto.

Nel caso quindi, di chiusura dei prefestivi (deliberata dal consiglio d'istituto dopo giusta votazione anche del personale ATA) ai lavoratori deve essere garantita la possibilità di riscattare le giornate non lavorate.

Il consenso del personale ATA deve essere di almeno i 2/3 del personale coinvolto, compreso quello docente dichiarato inidoneo ed utilizzato nella scuola.

- **LAVORO STRAORDINARIO** - Per quanto riguarda il recupero delle ore maturate con attività straordinarie, in riferimento al comma 4 dell'articolo 54 del CCNL, esso può avvenire sotto forma di retribuzione o riposo compensativo, su esclusiva richiesta del lavoratore. In nessun caso il recupero delle attività svolte può essere decurtato in modo unilaterale da parte dell'istituzione scolastica.
- **FERIE** - Per quanto riguarda le ferie maturate nell'anno scolastico corrente e la loro fruizione da parte del personale ATA, restano invariate le norme previste dall'art 13 comma 11 del CCNL 2007, che garantiscono al dipendente di fruire di almeno 15 giorni continuativi nel periodo 1° luglio-31 agosto e gli altri giorni secondo il piano ferie sempre su scelta del personale stesso.

Si precisa che il Consiglio di Istituto ha facoltà di deliberare, nel rispetto delle norme legali e contrattuali, la sola chiusura della scuola, mentre le forme di articolazione oraria e di recupero da parte del personale conseguenti alla chiusura stessa non sono più oggetto di contrattazione integrativa alla luce del D.Lgs. n. 150 del 2009 che ha ricondotto alla determinazione dirigenziale tutti gli aspetti correlati alla micro-organizzazione dell'attività lavorativa.

Come si può evincere, per il periodo di chiusura prefestiva, non è legittima una richiesta formulata al personale ATA a “presentare obbligatoriamente domanda di congedo di ferie per le giornate prefestive nelle quali è stata stabilita la chiusura”.

Infatti, l’art. 53 del CCNL 2007, come modificato dal CCNL 2018, e successive prevede che all’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alle modalità di prestazione dell’orario, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal Dirigente Scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all’elaborazione del PEI ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017.

Pertanto, nel piano delle attività saranno definite le modalità ed i criteri di come il personale ATA dovrà coprire la chiusura prefestiva o come dovrà recuperare le ore non lavorate durante la chiusura della scuola (ad esempio può essere stabilito il criterio che i recuperi avverranno durante i giorni di apertura pomeridiana della scuola per attività legate al PTOF, per gli scrutini etc..).

Dunque al personale ATA deve essere garantita la possibilità di giustificare queste ore non lavorate, attraverso:

1. L’effettuazione di un orario lavorativo di 7,12 ore in 5 giornate, nella settimana di chiusura;
2. Ore eccedenti (compensativo);
3. Festività soppresse;
4. Ferie;
5. Permessi retribuiti (per il personale a tempo Indeterminato e/o determinato assunto con contratto fino al 31 agosto o al 30/06 CCNL 2019/21 art. 35 comma 12) / Permessi non-retribuiti (per il restante personale a tempo Determinato).

Ricordiamo che NON PUÒ ESSERE IMPOSTO il recupero mediante compensazione con le sole ferie

Pertanto, la scrivente O.S

INVITA

- i Dirigenti Scolastici ad annullare e/o rettificare eventuali circolari non in linea con quanto sopra esposto,

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO

in caso dovessero pervenire ulteriori segnalazioni di abusi da parte dei Dirigenti Scolastici la scrivente O.S non esiterà ad intraprendere azioni necessarie per tutelare i propri iscritti ed a segnalare agli organi competenti illegittime discrezionalità da parte dei Dirigenti Scolastici.

Campobasso, 11/12/2024

ANIEF MOLISE